

REGOLAMENTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI RISK MANAGER AZIENDALI "FIRMA"

Art. 1 - Sede

Il Consiglio Direttivo, nell'istituire eventuali Sezioni decentrate o Uffici distaccati di Sezione in località diverse dalla Sede sociale, sia in Italia sia all'estero, dovrà tener conto in particolare della concentrazione più alta di iscritti, del migliore utilizzo dei canali informativi e della qualificazione del contesto ambientale ai fini di una maggiore espansione della Federazione.

Art. 2 - Obiettivi e Scopo sociale

Al fine di mantenere e rafforzare l'attuale ruolo di maggior Federazione italiana rappresentativa del settore e per il conseguimento dello scopo sociale di cui all'Art. 1 dello Statuto, rientra tra i compiti della Federazione:

- svolgere un ruolo di promozione in Italia della cultura del Risk Based Approach quale driver principale per la creazione di valore nelle imprese, riunendo federazioni, associazioni professionali, singoli professionisti e aziende, elaborando e proponendo soluzioni alle problematiche di interesse economico e giuridico, enfatizzando le specifiche competenze dei soggetti iscritti, promuovendo altresì iniziative comuni;
- favorire gli incontri per scambi culturali tra professionisti iscritti, organizzando annualmente conferenze tra le suddette associazioni e/o manifestazioni;
- diffondere tutte le discipline relative al risk management, dalla rappresentazione, all'analisi e alla gestione dei rischi, attraverso corsi, seminari, giornate di lavoro, pubblicando materiale informativo, divulgativo, didattico e scientifico; sviluppando studi relativi all'evoluzione tecnologica e organizzativa delle Aziende, nel contesto di un mercato multinazionale;
- mantenere gli opportuni contatti con Organismi anche ministeriali o parlamentari di specifico interesse per la vita associativa, intervenendo sulle scelte politiche inerenti al settore come pure per la definizione dei profili professionali del risk manager, del chief risk officer, dell'insurance manager;
- implementare progetti pilota multidisciplinari all'interno di aziende partner opportunamente selezionate, con l'obiettivo di realizzare papers scientifici oggetto di studi e approfondimenti in aula;

- incentivare la ricerca scientifica nelle discipline di competenza, attraverso la costituzione di specifici gruppi di lavoro;
- collaborare con la stampa e con riviste specializzate per la pubblicazione di articoli in cui vengano evidenziati temi di attualità connessi all'attività della Federazione;
- ricercare e sviluppare nuovi modelli di organizzazione sostenibile, per la creazione di reddito, lavoro, inclusione sociale e sostenibilità ambientale;
- esprimere, di propria iniziativa o su richiesta di Autorità pubbliche, Organismi di Vigilanza, Ordini professionali ed Imprese, pareri ed osservazioni in materia di definizione e approfondimenti di standard e criteri per la gestione dei rischi, per la reingegnerizzazione dei processi, per l'utilizzo delle più moderne tecnologie, per le assicurazioni aziendali, partecipando, ove ritenuto necessario, con le controparti competenti, alla formulazione e revisione di manuali di procedure, di modelli e sistemi di gestione, di contratti di assicurazione.

Per il perseguimento dello scopo sociale, la Federazione potrà avvalersi dell'attività dei Soci nei propri territori, contribuendo economicamente ai costi per la promozione dell'attività federativa.

La Federazione potrà editare pubblicazioni proprie.

La Federazione non costituisce espressione delle Aziende rappresentate dagli iscritti.

Art. 3 - Requisiti degli Associati e relativo accertamento

3.1 Soggetti

Possono chiedere di iscriversi alla Federazione in qualità di Soci Ordinari coloro che – in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore come titolo minimo di studio – rispondono ai requisiti specificati nello Statuto FIRMA articolo 2 (comma 5).

Possono inoltre chiedere di iscriversi alla Federazione come Soci Sostenitori di FIRMA tutti coloro che rispondono ai requisiti specificati nello Statuto di FIRMA articolo 2 (comma 6).

Infine, possono essere iscritti alla Federazione come Soci Onorari di FIRMA tutti coloro che rispondono ai requisiti specificati nello Statuto FIRMA articolo 2 (comma 7).

La domanda di iscrizione viene effettuata mediante la compilazione di un modulo, in versione digitale o cartacea, contenente dati anagrafici, titolo di

studio, indicazione del ruolo e/o dell'attività svolta e delle eventuali passate esperienze lavorative, appartenenza ad Albi, Ordini, Associazioni.

La domanda di iscrizione viene esaminata dalla Commissione Etica FIRMA (cfr. Art.6) che su delega del Consiglio Direttivo stabilisce:

- l'accettazione della domanda di iscrizione;
- l'inquadramento del richiedente come Socio Ordinario o Sostenitore, oppure come Aspirante Socio, in attesa dell'ottenimento di un requisito in corso di acquisizione.

Il richiedente ammesso in qualità di Socio è tenuto ad osservare il Codice Etico in vigore presso la Federazione e a curare costantemente la propria formazione e il proprio aggiornamento professionale.

Il richiedente è considerato ammesso all'atto del pagamento della quota associativa annuale di sua pertinenza come definita dal Consiglio Direttivo per l'anno in corso (v. Tesseramento).

3.2 Quote Associative

Le quote associative differiscono a seconda delle diverse categorie di Associati.

L'ammontare delle quote associative viene determinato dal Consiglio Direttivo che si riserva la facoltà di modificarne l'importo con preavviso di almeno 60gg dalle decorrenze delle nuove quote associative, in modo da poterlo comunicare per tempo agli Associati.

Le quote associative, le cui candidature risultano pervenute entro il giorno 15 di ciascun mese, decorreranno dal 01 giorno del mese successivo e resteranno valide per 12 mesi dalla data di attivazione. Per le candidature pervenute dopo il 15 di ciascun mese, al fine di adempiere alle verifiche e ai controlli di cui al precedente articolo 3.1, la Federazione si riserva di comunicare la possibilità di ammissione a socio a decorrere dal 01 giorno del mese successivo alla candidatura medesima oppure dal 01 giorno del secondo mese successivo a quello della candidatura.

Gli Associati hanno diritto ad usufruire dei servizi della Federazione in ragione della categoria associativa di appartenenza. Il Socio Sostenitore ha titolo a far fruire di tali servizi anche i propri collaboratori nella misura indicata nell'informativa emanata dal Consiglio Direttivo e relativa alle nuove iscrizioni e/o ai rinnovi annuali.

3.3 Aggiornamento Professionale

FIRMA organizza o patrocina una serie di corsi, seminari e convegni, anche in forma telematica, ciascuno dei quali fa maturare, nell'anno di riferimento e per i soli Soci e Affiliati, dei crediti formativi.

I corsi, seminari e convegni che danno diritto a crediti formativi saranno individuati e selezionati dal Consiglio Direttivo, previa valutazione del Comitato Formazione, e segnalati di volta in volta nel programma dell'evento stesso e sul sito FIRMA.

Gli eventi individuati faranno maturare un numero di crediti secondo il seguente criterio:

- Corsi o Seminari in presenza: 5 crediti formativi per ogni giornata di svolgimento
- Webinar o corsi online: 2 crediti formativi

Sono inoltre attribuiti crediti formativi (previa approvazione del Consiglio Direttivo) per le seguenti attività di aggiornamento:

- Docenze effettuate: 5 crediti formativi
- Partecipazione all'Assemblea dei Soci: 1 credito formativo
- Partecipazione al Convegno Nazionale Annuale di FIRMA: 10 crediti formativi
- Partecipazione ad altre iniziative di FIRMA: 5 crediti formativi

Per l'Attestazione di Professionalità il Socio deve aver raggiunto nell'anno di riferimento almeno 36 crediti formativi.

L'attestazione è rilasciabile solo al **Socio** regolarmente iscritto.

3.4 Accertamento dei requisiti professionali del Socio

La Federazione, su richiesta del Socio, può attestare ai sensi dell'Art. 7 della Legge n.4/2013:

- regolare iscrizione alla Federazione;
- requisiti necessari per l'appartenenza alla Federazione;
- anzianità di iscrizione;
- attestazione di professionalità e il livello dei crediti conseguito nell'aggiornamento professionale.

3.5 Modalità della richiesta

Il Socio presenterà la richiesta di attestazione - che dovrà riferirsi all'anno decorso - compilando l'apposito modulo da richiedersi alla Segreteria FIRMA mediante contatto telefonico o e-mail.

3.6 Modalità per l'attestazione

La domanda di attestazione così pervenuta sarà successivamente oggetto di valutazione da parte del Consiglio Direttivo, previa valutazione della Commissione Etica.

L'esito della valutazione sarà comunicato al richiedente entro un periodo massimo di 15 giorni lavorativi. In caso di esito positivo, il documento di attestazione di professionalità verrà inviato al richiedente in modalità telematica (PEC) a fronte del pagamento di € 85,00 (iva esente) per oneri di segreteria.

L'attestato ha validità annuale e viene rinnovato negli anni successivi, su richiesta dell'interessato, previo versamento della quota prevista, oltre alla quota associativa.

La Federazione ha comunque facoltà di revocare o non rinnovare l'attestato in qualsiasi momento, nel caso in cui si accerti cattiva condotta professionale o mancato rispetto degli impegni assunti all'atto della richiesta di iscrizione alla Federazione. La revoca sarà resa pubblica a cura del Consiglio Direttivo nelle sedi opportune.

Art. 4 – Funzionamento delle Assemblee

L'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del Bilancio deve essere convocata entro il 31 maggio di ciascun anno, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo.

La richiesta di convocazione di Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria può altresì essere inoltrata da almeno il 20% dei Soci aventi diritto di voto ed in regola con il pagamento delle quote, mediante domanda scritta indirizzata al Presidente con copia, per conoscenza, ad un membro del Collegio dei Revisori, e deve contenere la proposta dell'Ordine del Giorno.

Il Presidente, su delibera assunta dal Consiglio Direttivo, deve convocare l'Assemblea entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, inviando ai suddetti Soci regolare avviso nei termini e nei modi di cui all'Art. 2 comma 9 dello Statuto.

La regolare costituzione dell'Assemblea e i quorum deliberativi sono disciplinati dallo Statuto della Federazione.

Art. 5 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio, ai fini del conseguimento degli scopi associativi di cui all'Art. 6 dello Statuto, è tenuto a promuovere tutte le iniziative atte a:

- a) aggiornare la preparazione professionale degli iscritti;
- b) incrementare i rapporti con le varie organizzazioni interessate ai problemi relativi alla gestione dei rischi aziendali;
- c) divulgare le finalità della Federazione anche per un ampliamento della base sociale.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre il compito di:

- d) redigere i Rendiconti consuntivo e patrimoniale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre ed il Rendiconto previsionale per l'esercizio successivo, definendo l'ammontare delle quote associative, da applicarsi in tale esercizio;
- e) predisporre la Relazione annuale dell'attività sociale svolta ed il programma delle future iniziative della Federazione;
- f) inviare al Collegio dei Revisori la Relazione annuale, unitamente alla proposta di Bilancio consuntivo almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- g) fissare la data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci aventi diritto di voto, che dovrà essere indetta almeno una volta all'anno, dando mandato al Presidente per gli inerenti adempimenti;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea in seduta ordinaria e/o straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure su richiesta dei Soci aventi diritto di voto o del Collegio dei Revisori a norma dello Statuto, e con le modalità previste dall'Art. 4 del presente Regolamento;
- i) dare esecuzione alle delibere assembleari, dando mandato al Presidente per gli inerenti adempimenti;
- j) elaborare i programmi organizzativi della Federazione;
- k) amministrare il patrimonio della Federazione e decidere su tutte le questioni sociali che non rientrino nella competenza dell'Assemblea.

Art. 6 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori controlla l'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione e ne accerta il corretto funzionamento amministrativo e contabile; sottopone all'Assemblea la propria Relazione sul Rendiconto consuntivo di esercizio ed esprime pareri su quello di previsione; assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo a titolo consultivo.

Art. 7 – Comitato Etico

Il Comitato Etico è costituito da due membri individuati tra i Soci anziani della Federazione, non facenti parte di altro Organo Direttivo ed eletti in occasione dell'Assemblea Generale dei Soci ogni 3 anni dalla prima elezione in carica.

I Compiti del Comitato Etico sono:

- esaminare le domande e la documentazione di coloro che chiedono di iscriversi alla Federazione al fine di stabilire l'accettabilità di tale richiesta e definire, sulla base dei dati e documenti forniti, se il richiedente vada inquadrato come Socio, come Utente dei servizi FIRMA, oppure Affiliato o Aspirante Socio;
- verificare la permanenza nel tempo dei requisiti che hanno determinato l'accettazione dell'iscrizione;
- verificare che i Soci iscritti non abbiano violato il Codice Etico della Federazione e l'impegno a curare costantemente la propria formazione e il proprio aggiornamento professionale;
- verificare l'esistenza di eventuali violazioni delle norme regolamentari e statutarie da parte dei Soci e ad avviare la fase istruttoria relativa all'eventuale irrogazione di sanzioni;
- irrogare sanzioni nella forma della censura, sospensione, espulsione, nei confronti dei soci che hanno violato le norme statutarie e regolamentari.

Art. 8 – Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico scientifico è costituito da un numero di membri compreso tra 3 e 9, così come previsto dallo Statuto Societario. Essi sono eletti dal Comitato Direttivo con apposita delibera di nomina, tra personalità del mondo accademico, delle scienze, della ricerca e dell'imprenditoria, nei cui campi di operatività abbiano rivestito o rivestano al tempo della loro nomina, ruoli autorevoli, esperti e influenti.

I Compiti del Comitato Tecnico Scientifico sono:

- proporre al Consiglio Direttivo, per mezzo di un piano tecnico-scientifico, le linee di programma e di indirizzo e le attività associative da espletare;
- fornire risposte, relazioni e pareri su temi sottoposti dal Consiglio Direttivo;
- promuovere l'indirizzo politico-culturale della Federazione;
- partecipare direttamente ed indirettamente alla progettazione e realizzazione di percorsi di formazione permanente e continua degli associati;
- istituire Commissioni Tecniche per specifici studi e/o argomenti.

Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo per la durata di tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente del Comitato presiede le riunioni e ne coordina le attività.

Per quanto concerne invece le riunioni delle Commissioni tecniche indette dallo stesso, è altresì obbligatoria la partecipazione di almeno un membro del Consiglio Direttivo. Il già menzionato comitato ha diritto di partecipare al Consiglio Direttivo con il diritto di esprimere pareri e proposte per quelle delibere che ritenga essere rilevanti in relazione alle linee programmatiche suggerite dal Comitato stesso.

Il Presidente del Comitato ha la facoltà di nominare un segretario definendone le funzioni e la durata del mandato.

Art. 9 – Comitato Formazione

Il Comitato Formazione è costituito da tre membri di cui due appartenenti agli Organi Direttivi della Federazione, nominati con il seguente criterio:

- n. 1 fra i membri del Consiglio Direttivo;
- n. 1 fra i membri del Comitato Tecnico Scientifico;
- n. 1 scelto dal Consiglio Direttivo tra il personale della Segreteria Generale.

Il Comitato Formazione, in coordinazione con il responsabile della didattica della Federazione, è responsabile di:

- assicurare indirizzo, coordinamento e controllo sull'offerta formativa della Federazione;
- verificare la qualità dell'erogazione e il grado di soddisfazione dell'offerta formativa della Federazione;
- supervisionare i processi di mantenimento e ottenimento delle certificazioni ISO e altre;
- proporre miglioramenti all'offerta formativa della Federazione;
- proporre la pianificazione annuale dei corsi e le tariffe riservate ai Soci ed ai non Soci
- assicurare, ove necessario, il coordinamento in materia di formazione con FIRMA.

Art. 10 – Elezioni delle cariche Federative di Rappresentanza Territoriale

Con riferimento all'Art.5 dello Statuto, il Consiglio Direttivo si occupa di indire le elezioni delle cariche di rappresentanza territoriale.

I Segretari Provinciali sono eletti tra i Soci Ordinari regolarmente iscritti, tramite elezione da parte dei Soci Ordinari della Provincia di appartenenza. La modalità di elezione

I Segretari Regionali sono eletti tra i già Segretari Provinciali, tramite elezione da parte dei Segretari Provinciali stessi.

Art. 11 – Patrimonio della Federazione

Gli Associati devono versare, all'atto dell'iscrizione, e successivamente con cadenza annuale, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, la quota sociale prevista per la relativa categoriali inquadramento.

Il recesso dell'iscritto può essere notificato in qualunque momento e avrà effetto dal 01 giorno del mese successivo alla sua produzione.

ADDENDUM n. 1 **REGOLAMENTO DELL'USO DEI MARCHI**

Art. 1 – Descrizione del marchio

Il marchio si compone dei seguenti elementi:

- Logo, ovvero un monogramma costituito dalle lettere "F" e "R" (iniziali di "Feder Risk") e collocato all'interno di un contorno circolare. L'epiteto dell'organizzazione ("Federazione Italiana Risk Manager Aziendali") circonda con il medesimo emblema, seguendo la stessa circonferenza.
- Logotipo, ovvero la dicitura "FIRMA", secondo stile tipografico del marchio.
- Denominazione, ovvero la dicitura "Federazione Italiana Risk Manager Aziendali", secondo stile tipografico del marchio.

Lo stile tipografico del marchio è il carattere "Gilmer".

I colori istituzionali di FIRMA sono i seguenti:

- Azzurro, #007CC3
- Grigio #CCCCCC
- Blu Scuro, #030821
- Nero, #000000

Art. 2 – Titolarità

I marchi sono di esclusiva proprietà della Federazione.
FIRMA potrà, a condizioni da stabilirsi di volta in volta, concedere licenza per l'utilizzo temporaneo non esclusivo dei marchi ai Soci che rivestano cariche sociali o abbiano incarichi specifici in ambito associativo, nazionale ed estero o a Enti.

Art. 3 – Utilizzo

L'uso dei marchi da parte della Federazione e da parte dei Soci o Enti designati sarà fatto nel rispetto delle leggi e normative vigenti, e dello Statuto e Regolamento della Federazione.

Per ogni utilizzo, si rimanda alle linee guida per la corretta applicazione del marchio FIRMA, descritte nel Brand Manual di FIRMA, disponibile presso la segreteria organizzativa della Federazione, all'indirizzo staff@federisk.it

Art. 4 – Limiti all'utilizzo del marchio

È fatto divieto al Socio che abbia ottenuto il temporaneo utilizzo dei marchi:

- di modificare anche solo in parte i marchi;
- di utilizzare i marchi al di fuori delle finalità per le quali l'uso è stato concesso con modalità e tempi diversi da quelli pattuiti;
- di avvalersi dei marchi in qualunque forma disgiuntamente dal proprio nome.

Art. 5 – Revoca dell'utilizzo del marchio

La concessione dell'utilizzo dei marchi è da ritenersi automaticamente revocata, senza necessità di comunicazione alcuna, all'atto della cessazione della carica o dell'incarico rivestito dal Socio.

È fatto altresì esplicito divieto al Socio di utilizzare, successivamente alla revoca della concessione, qualsiasi marchio, logo, denominazione o ragione sociale uguale o confondibile con i marchi della Federazione o comunque tale da provocare inganno o confusione nei terzi.

È impegno del Socio di provvedere, entro un mese dalla data di revoca della licenza, alla cancellazione di qualsiasi indicazione sulla propria carta intestata e su ogni altro materiale in cui si faccia riferimento ai marchi della Federazione.

Art. 6 – Provvedimenti

L'iscritto che non si attenga a quanto stabilito dal presente Regolamento dell'Uso del Marchio sarà censurato, sospeso e, se del caso, espulso dalla Federazione, nei fatti salvi i rimedi di legge in materia.

Art. 7 – Rinvio normativo

Per tutto quanto non specificatamente disciplinato nel presente documento si rinvia alla relativa normativa in materia.